BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
842
57

Digitized by Google

Digitized by Google

842.57

STATUTO ORGANICO

DELL' ACCADEMIA DI PITTURA E SCULTURA IN VERONA

E DELLA SCUOLA

ISTITUITA DAL CONTE PAOLO BRENZONI.

ARTICOLO PRELIMINARE.

La Scuola di Pittura e Scultura istituita dal Co. Paolo Brenzoni con testamento 12 Agosto 1853, deposto negli atti del Notajo Dott. Alvise Gilli il 14 Ottobre 1854 al N. 4794, viene unita all' Accademia di Pittura e Scultura fondata da Giambettino Cignaroli. Detta Scuola porterà sempre il nome e l' arme gentilizia Brenzoni.

Capo I.

CORPO ACCADEMICO.

Art. 1. L' Accademia è composta di tre Presidenti, e di un Segretario che formano la Reggenza e di un numero indeterminato di Soci attivi ed onorari.

Art. 2. I Presidenti sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini che hanno fama d' intelligenti in fatto di Belle Arti o che le professano; e finchè durano in carica hanno la qualifica di Soci Accademici Attivi. La durata in ufficio è di tre anni e possono essere rieletti.

Capo II.

DELLA REGGENZA.

Art. 3. La Reggenza è incaricata di amministrare i redditi del legato Brenzoni e quelli dell' Accademia tenendo sempre in evidenza i stati patrimoniali. Incassa le entrate, paga le spese ed investe i capitali in modo utile e cauto. Essa rappresenta l' istituzione della Scuola Brenzoni e dell' Accademia davanti a qualunque Tribunale e Magistratura.

Art. 4. La Reggenza convoca il corpo Accademico quando lo crede opportuno e lo presiede.

Compila il preventivo annuale e nel mese di ottobre ne dà copia all' Autorità Municipale e quindi lo comunica per notizia in seduta al Corpo Accademico.

Digitized by Google

Presenta entro la prima quindicina del mese di dicembre d' ogni anno ai due Revisori eletti dal Consiglio Comunale un documentato resoconto della gestione economica, corredato della dimostrazione del Patrimonio unitamente ad un resoconto morale di quanto fu da essa eseguito durante l' anno. Ottenuta l' approvazione del resoconto dall' Autorità Comunale lo comunica per notizia al corpo Accademico.

Art. 5. Relativamente all' istruzione, la Reggenza d' accordo col Professore Direttore determina i metodi da tenersi nella scuola; fissa l' orario, stabilisce il programma dell' insegnamento, invigila alla condotta degli alunni e promuove in generale il miglioramento degli studi.

Art. 6. La Reggenza invigila la condotta dei propri impiegati e tiene la corrispondeza a mezzo del Segretario.

Art 7. Le deliberazioni della Reggenza si prendono in adunanze collegiali ed a maggioranza di voti.

Art. 8. Perchè sia legale una adunanza della Reggenza occorre la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Art. 9. La parità di voti viene tolta dal voto del Presidente più anziano per età.

Art. 10. Le attribuzioni della Reggenza saranno distribuite in modo che ad uno dei Presidenti spetti più specialmente la rappresentanza; ad altro la sopraveglianza alla Scuola; ed al terzo la gestione economica.

Capo III.

DEL SEGRETARIO.

Art. 11. Il Segretario è scelto pure dal Consiglio Comunale fra i più colti cittadini. Dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

Art. 12. Egli tiene il registro degli atti della corrispondenza interna ed esterna, ed è custode del sigillo e di tutte le carte dell' Accademia.

Art. 13. Tiene in evidenza l' Elenco degli allievi ed in seguito a deliberazione della Reggenza invita gli Accademici alle sessioni ordinarie e straordinarie e convoca le Commissioni.

Art. 14. Fa un discorso sopra argomento d' Arte in occasione della pubblica distribuzione dei premi, con facoltà di delegare altri in sua vece dietro autorizzazione della Reggenza.

Art. 15. Finchè dura in carica il Segretario ha la qualifica di Socio Attivo.

Capo IV.

SOCI ATTIVI.

Art. 16. I soci attivi sono nominati fra gli artisti e gli amatori più distinti dell' Arte che abbiano domicilio in Verona. Vengono eletti a scruttinio segreto e a maggioranza assoluta di voti dal Corpo Accademico, sopra proposta della Reggenza o dietro domanda scritta collettiva di cinque Soci attivi.

Art. 17. Possono i Soci attivi che sono artisti intervenire alla Scuola del nudo.

Capo V.

DEI SOCI ONORARI.

Art. 18. I Soci onorari sono gli artisti ed i distinti amatori d'arte che non hanno domicilio in Verona.

Vengono eletti o sopra proposta della Reggenza o per domanda scritta e collettiva di cinque Soci attivi, e sono nominati dal Corpo Accademico a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.

Art. 19. I Soci onorari sono per diritto invitati alle adunanze solenni.

Capo VI

DEL PROFESSORE DIRETTORE.

Art. 20. La Scuola ha un Maestro scelto dai Presidenti per concorso fra i più distinti pittori figuristi italiani col titolo di Professore Direttore. Egli viene nominato per un quinquennio, che s'intenderà rinnovato se alcuna delle parti non avrà notificata all'altra una contraria risoluzione almeno sei mesi prima della sua scadenza, e così di seguito.

Il Direttore è di diritto Socio Accademico.

Art. 21. In caso che per malattia fosse impedito al disimpegno del proprio Ufficio gli corre obbligo di farsi sostituire da qualche altro maestro o Socio Accademico accetto alla Reggenza. Ove tale impedimento si prolungasse oltre quattro mesi, sarà in facoltà della Presidenza di provvedere alla sua stabile surrogazione.

Art. 22. L'istruzione della scuola del nudo è affidata al Professore Direttore.

Egli condurrà gli alunni fino ad una completa istruzione nell'arte figurativa.

Capo VII.

MAESTRI AGGIUNTI E SCUOLE.

Art. 23. Consentendolo le condizioni economiche della scuola, oltre il professore Direttore, altri due Maestri aggiunti scelti dal Corpo Accademico sopra terna proposta dalla nuova reggenza ogni tre anni, danno insegnamento due giorni per settimana.

a) **di paesaggio**

b) **di plastica**

provvedendo per le altre occorrenti scuole di Architettura, Prospettiva, Geometria ed Ornato le scuole pubbliche.

Art. 24. Per essere ammesso alle scuole, l'alunno deve far domanda alla Reggenza, la quale dietro il voto consultivo del Direttore, ed assoggettato, ove occorra, l'aspirante ad un esame, decide l'inscrizione, comunicando l'elenco degli inscritti al Presidente preposto alle scuole.

Art. 25. Accettato che sia l'alunno, il Professore Direttore lo destina alla classe che gli si compete ed il Segretario ne fa analoga annotazione.

Digitized by Google

Art. 26. L'alunno accettato deve assoggettarsi a tutte le discipline prescritte dai Regolamenti.

Art. 27. Non è permesso agli alunni di mancare alla scuola: le mancanze devono essere giustificate.

Art. 28. Le mancanze ai doveri per parte degli alunni sono punite prima coll'ammonizione del presidente sopra le scuole, poi colla sospensione temporanea dalla scuola, quindi coll'esclusione dell'alunno.

La sospensione e l'esclusione assoluta sono decretate dalla Reggenza e vengono notificate alla famiglia dell'alunno.

All'evenienza di mancanze gravissime potrà essere applicata anche la maggior punizione senza che abbiano avuto luogo le altre.

Art. 29. In assenza anche del Presidente alle scuole potrà il Professor Direttore allontanare dalla lezione l'alunno insubordinato, dandone però immediato avviso al detto Presidente per le successive deliberazioni.

Art. 30. Per la copia dai dipinti, gli allievi hanno diritto di accesso alle sale della Civica Pinacoteca.

Dovrà però la Reggenza notificare ai preposti della Pinacoteca medesima l'elenco degli alunni e dei dipinti da copiare.

Gli esercizi della copia saranno sorvegliati dal Professor Direttore e si eseguiranno sotto tutte quelle condizioni che saranno determinate dalla Prepositura della Pinacoteca.

Art. 31. Al finir dell'anno scolastico la Reggenza, dietro parere del Professor Direttore, rilascia l'attestato agli alunni per la classe superiore quando li reputi idonei alla prosecuzione degli studi.

Capo VIII.

DEPOSITARIO.

Art. 32. Sopra proposta di ogni nuova Reggenza il corpo Accademico sceglie fra i propri soci attivi un depositario stipendiato, al quale vengano affidati tutti i dipinti, disegni, statue, libri ed altri oggetti di proprietà accademica.

Di tutti i detti oggetti sarà compilato un inventario esteso in triplo e sottoscritto dalla Reggenza, dal Professore Direttore e dal Depositario.

Art. 33. Ad ogni nuovo acquisto si dovrà fare analoga annotazione sull'inventario, ed al mutarsi o riconferma di ogni depositario si estenderà l'atto di riconsegna colla scorta dell'inventario antedetto e delle eventuali aggiunte.

Art. 34. Il Depositario non può permettere che qualsiasi oggetto di proprietà accademica, anche se richiesto da un Socio attivo, venga portato fuori dal locale dell'accademica residenza.

Art. 35. Incombe al Depositario di far le spese ordinarie e giornaliere per le scuole, servendosi del denaro che a tale effetto gli verrà consegnato dalla Reggenza. A questa, dietro richiesta, dovrà rendere conto dell'impiego fatto del denaro, documentando con legali ricevute tutte le somme erogate.

Capo IX.

CONCORSI.

Art. 36. Due concorsi hanno luogo ogni anno nelle due classi inferiori, l'uno per la copia della stampa o disegno nella prima; l'altro per la copia del rilievo nella seconda.

Art. 37. Nella scuola del nudo vi è pure un concorso annuale.

Art. 38. Qualora si attivassero gli insegnamenti speciali di Plastica e di Paesaggio, vi sarà pure per essi dei concorsi annuali.

Art. 39. A questi vanno aggiunti altri annuali concorsi e sono:

a) un medaglione, erme o bassorilievo in terracotta - ritratto di celebre veronese non vivente, secondo prescelgierà il corpo accademico,

b) un ritratto in grandezza naturale di persona vivente, a scelta del professore: dipinto ad olio nella scuola accademica,

c) una copia da un dipinto della Civica Pinacoteca. Spetta al corpo accademico di stabilire un regolamento pei concorsi.

Art. 40. A tutti i sopradotti concorsi va annesso un premio che si conferisce al finire di ogni anno scolastico e non possono aspirarvi che gli alunni delle scuole accademiche.

Onde animare maggiormente i giovani allo studio, potrà la Presidenza di concerto col Corpo Accademico, accordare anche dei premi minori a quelli alunni i lavori dei quali s'accostino all'opera giudicata la migliore.

Art. 41. Per il legato di Andrea Perini ha pur luogo un concorso di composizione storica. Tale concorso seguirà ogni anno o ad intervalli di tempo maggiore, secondo che sarà deciso dalla Reggenza in riguardo delle condizioni economiche del fondo legato.

Art. 42. A questo concorso di composizione storica può concorrere qualunque veronese, purchè eseguisca il dipinto in Verona. Non può concorrervi chi una volta ha ottenuto questo premio se prima non sia trascorso un quinquennio.

Art. 43. Il Professor Direttore, almeno un mese prima che incominci lo studio per i concorsi di cui agli Art. 36, 37 e 38, ne darà avviso agli alunni e questi dovranno trovarsi alla scuola nel giorno indicato una mezz'ora prima che si dia incominciamento allo studio.

La sorte deciderà del sito da cui ciascuno dovrà trarre la copia dal gesso o dal nudo.

Art. 44. Quanto agli esemplari delle stampe e dei disegni è singolarmente raccomandata la più opportuna scelta al Professor Direttore.

Art. 45. Per i concorsi di cui agli Art. 39 e 41 saranno pubblicati dalla Reggenza non più tardi del mese di Marzo mediante avviso inserito nei giornali della Città, i temi da essa prescelti.

Art. 46. I concorrenti a qualunque concorso devono presentare le loro opere quindici giorni prima che si apra l'Esposizione, di cui al Capo X.

Art. 47. Ogni lavoro presentato ai concorsi deve essere accompagnato da una scheda suggellata contenente il nome e cognome dell'autore, con un motto sulla so-

prescritta replicato sull' oggetto d' arte. Non vengono aperte che le schede corrispondenti alle opere premiate.

Art. 48. Tutti i lavori presentati ai concorsi devono far parte dell' Esposizione annua affinchè sia dal pubblico conosciuta l' imparzialità dei giudizi emessi.

Art. 49. I giudizi sui concorsi delle due classi inferiori (Art. 36), si raccolgono in seduta accademica a voti segreti, mentre per gli altri concorsi vengono nominate dal Corpo Accademico delle apposite Commissioni. Non si concede premio se non vi è merito assoluto nell' opera.

Capo X.

DISTRIBUZIONE DEI PREMI E PUBBLICA ESPOSIZIONE.

Art. 50. Il giorno 1.° Settembre si chiude l' anno scolastico con la solenne distribuzione dei premi, preceduta da discorso relativo e fatta innanzi alla Rappresentanza Municipale.

Art. 51. In detto giorno s' inaugura pure l' Esposizione che resterà aperta nè meno di 15 giorni, nè più di tutto il mese di Settembre.

Vi sono ammessi, oltre che tutti i lavori presentati per i concorsi, anche altri lavori artistici trovati degni di figurare in una pubblica mostra.

Art. 52. Della distribuzione e collocazione degli oggetti d' Arte nelle sale è incaricato il Professor Direttore, secondo le istruzioni date dalla Reggenza.

Art. 53. È desiderabile che continuando a sussistere la Società di Belle Arti, la Esposizione annuale di questa segua contemporaneamente a quella statutaria dell' Accademia, e a tale effetto la Reggenza farà le pratiche opportune.

Art. 54. Avvenendo la fusione delle due esposizioni, dell' Accademia e della Società di Belle Arti, il mandato del Professor Direttore in relazione alla pubblica mostra si restringe:

a) alla presentazione alla Società di Belle Arti degli oggetti ammessi ai concorsi.

b) alla collocazione degli stessi in una separata sala, scelta d' accordo fra la Presidenza della Società di Belle Arti e la Reggenza.

Capo XI.

RIUNIONI ACCADEMICHE.

Art. 55. Le deliberazioni dell' Accademia sono valide qualora sieno prese in adunanze indette dalla Reggenza, mediante avviso spedito otto giorni avanti la riunione ai soci, ed alle quali intervenga almeno la metà dei soci attivi, ed almeno due membri della Reggenza.

Art. 56. Se per difetto d' intervenuti ad una prima convocazione fosse mestieri indire nuova adunanza, sarà legale in questa la deliberazione qualunque sia il numero dei soci attivi intervenuti, oltre due membri della Reggenza.

Art. 57. È accordato ai Soci attivi di far proposte alla Reggenza; esse però dovranno essere scritte e collettive di almeno 5 Soci; qualora poi dette proposte riguardassero cambiamento od alterazione dello Statuto dovranno essere portate

alla deliberazione dell' Accademia e qualora sieno esse appoggiate e dal corpo Accademico e dalla Reggenza, devono essere presentate alla Giunta Municipale perchè, ove creda, sieno sottoposte alle deliberazioni del consiglio Comunale.

Art. 58. In tutte le adunanze accademiche le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. Il voto è segreto quando il Presidente lo preferisca per ragioni d' opportunità o quando trattisi di persone. Ogni Accademico ha voto.

Art. 59. Continua anche per l' avvenire l' uso di dare per ogni adunanza agli Accademici intervenuti Kil. 0, 15.00 di cera in cerino.

Capo XII.

BIDELLO.

Art. 60. Il bidello è nominato ad anno dalla Reggenza dalla quale direttamente dipende. Esso è incaricato specialmente: *a)* della custodia dei locali che sono sede dell' Accademia e degli oggetti che in essi si trovano; *b)* della mondezza delle sale, scuole e della mobiglia; *c)* della consegna degli atti.

Art. 61. In relazione alle scuole il bidello dipende altresì dal Professor Direttore e deve trovarsi nelle sale mezz' ora prima che incominci l' insegnamento.

Art. 62. Qualora un solo bidello non potesse disimpegnare le varie mansioni che gli incombono, potrà la Reggenza assumere pure ad anno un bidello assistente.

Capo XIII.

Art. 63. Le disposizioni degli anteriori Statuti e Regolamenti sono abrogate.

Art. 64. Gli accademici attuali, sieno essi soci attivi od onorari, conservano anche per l' avvenire tale loro qualifica.

Art. 65. A cura della Reggenza assistita dal Professor Direttore sarà compilato il Regolamento disciplinare interno il quale verrà comunicato in adunanza al Corpo Accademico per sua notizia.

Art. 66. Per la continuazione della Scuola rurale di disegno istituita dal Conte Paolo Brenzoni in S. Ambrogio di Valpolicella la Reggenza compilerà il relativo Regolamento da essere approvato dalla Giunta Municipale.

Verona li 20 *Gennaro* 1873.

La Presidenza

fir. ANTONIO GASPARI
fir. ETTORE - SCIPIONE RIGHI
fir. OTTAVIO DI CANOSSA
fir. G. TURELLA
fir. C. ALESSANDRI

VERONA, PREM. TIP. DI GAETANO FRANCHINI — 1873.

263.19
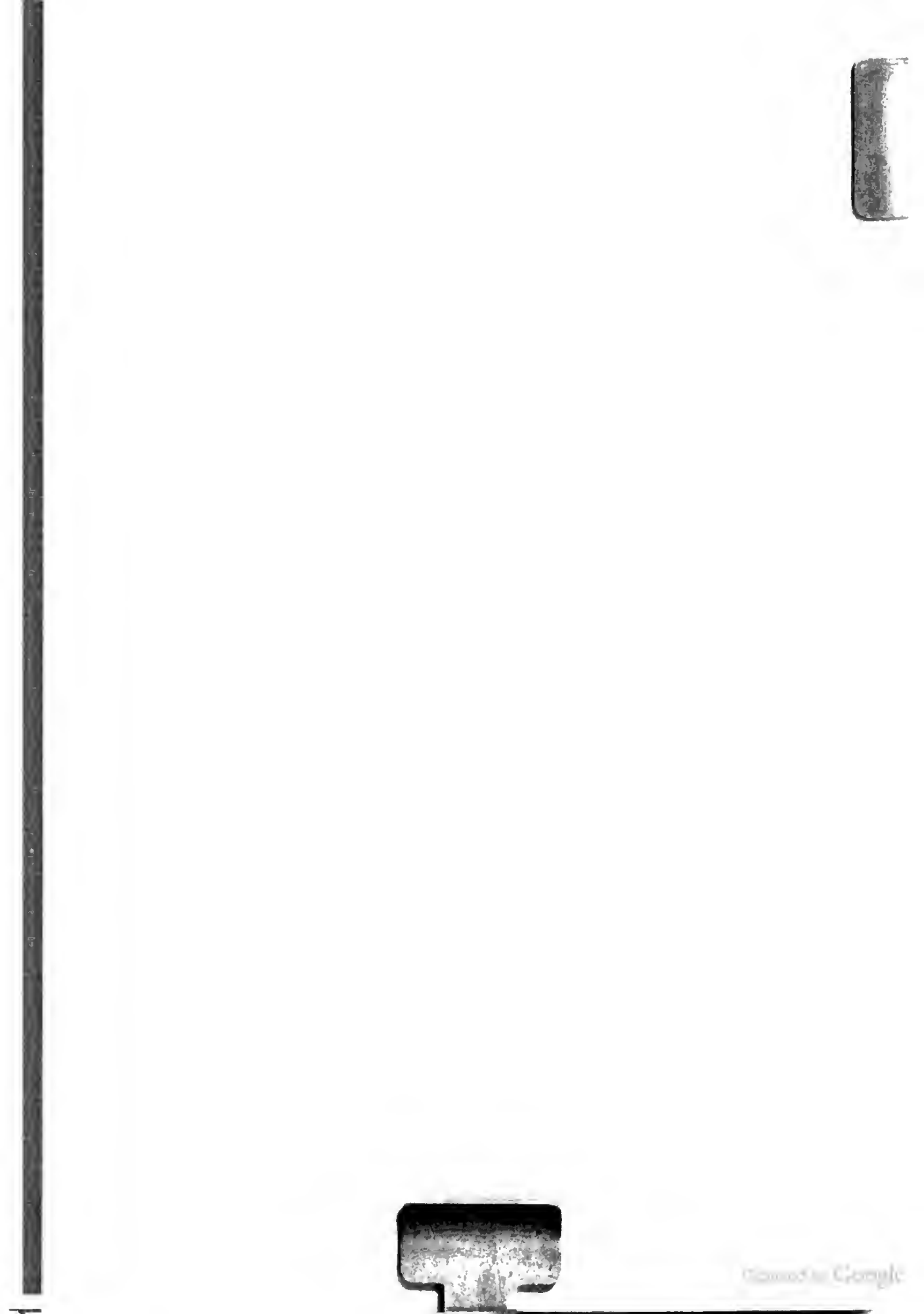
Digitized by Google